

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Asl Ba con ricorso depositato il 26.11.15 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 26.10.15 tra la Asl Ba e ~~XXXXXXXXXXXX~~, così provvede:

accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea di conversione del rapporto a tempo indeterminato e di riammissione in servizio;

→ conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di spese .

compensa le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Bari il 7.3.2019

Il Presidente  
*Justile*

## P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:

a) dichiara che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'ASL BA deve essere "*considera(to) a tempo indeterminato*", ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001, con decorrenza da agosto 2012;

→ [ b) ordina all'ASL BA, in persona di chi legalmente la rappresenta, di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente e di risarcirle il danno in misura pari ad "*un'indennità onnicomprensiva*" di 6 "*mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto*", maggiorata degli accessori di legge;

d) condanna l'ASL BA, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € ~~50000~~, oltre al contributo unificato, all'IVA e al CAP e spese generali.

Trani, 26/10/2015

Il G.L.

Dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone